



Circ. n. 93

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FEDERICO II" - APRICENA
Prot. 0011078 del 19/10/2023
VII (Uscita)

- **A tutto il Personale Scolastico (Docenti e ATA)**
- **Al DSGA**
- **Agli AA.AA. Area del personale**
- **Albo On Line**
- **Ad Amministrazione Trasparente**
- **Al Sito Web-in circolari e in regolamenti**

Oggetto: ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE - ASSENZE PER MALATTIA- CALCOLO PERIODO DI COMPORTO-PRECISAZIONI

1. Assenza per gravi patologie:

L'art. 17, comma 9, del CCNL 2007 (non modificato dal CCNL 2018) prevede che in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 17 (che disciplinano, rispettivamente, il periodo massimo di comporta e la retribuzione spettante in caso di assenza per malattia), oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

L'assenza per grave patologia si applica anche al personale a t.d. (cfr. art. 19, comma 15, CCNL 2007 che rinvia al citato comma 9 dell'art. 17).

Ai fini della corretta applicazione della suddetta disposizione, appare necessario soffermarsi sul significato dei termini di patologia grave, terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante che la grave patologia comporta.

Il riconoscimento della grave patologia richiede la sussistenza di **due requisiti essenziali che devono coesistere ed essere valutati contestualmente:**

- Che si tratti di gravi patologie, debitamente certificate come tali da ASL o da una struttura convenzionata;
- Che l'interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch'esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;

Nello specifico quindi, **i periodi che danno diritto all'applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 sono dunque:**



- Periodi di assenza per i giorni necessari all'applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es. giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
- Periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate delle terapie effettuate)

Tali periodi sono esclusi dall'obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall'art. 55 septies, c.5 del D. Lgs. 165/2001.

In conclusione quindi, **sono necessarie sia una certificazione a monte che riconosca al dipendente una grave patologia** (rilasciata dalla ASL o dalla struttura ospedaliera) **sia una successiva certificazione** (redatta dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie) dalla quale risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia.

Deve essere indicato chiaramente i periodi di durata di tale invalidità con la conseguenza che, per usufruire dei benefici di cui all'art. 17, c.9, la certificazione medica deve specificare che si tratta di "grave patologia" che richiede terapia salvavita determinante un temporaneo e/o parziale stato invalidante.

Il CCNL Scuola non opera un elenco delle gravi patologie rilevanti ai fini dell'art. 17 comma 9.

In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione "gravi patologie" la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla componente ASL.

Se il medico curante, nel compilare il certificato telematico, ha barrato il riquadro relativo alla grave patologia che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell'art. 17, c. 9 fermo restando che per completezza, il dipendente dovrà consegnare alla scuola la certificazione relativa alla attestazione della grave patologia.

Per quanto concerne la relativa certificazione, ricordiamo che l'INPS, con la circolare n. 113 del 25 luglio 2013, ha comunicato le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC così come modificate dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012.

Sono stati introdotti nuovi campi nel certificato telematico; tra questi quello che consente la segnalazione dell'esistenza di una patologia grave che richiede terapia salvavita o di una malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio o, ancora, di uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta.

Quindi, in via generale, se il medico curante, nel compilare il certificato telematico, ha barrato il riquadro relativo alla patologia grave che richiede terapia salvavita, detto certificato è sufficiente ai sensi dell'art. 17, comma 9, fermo restando che, per completezza, a nostro avviso, la scuola deve avere agli atti la certificazione dell'ASL o di altra struttura ospedaliera relativa alla attestazione della grave patologia.

In merito alle **assenze per effettuazione di visita specialistica correlata ad una grave patologia**, si riportano di seguito i pareri dell'**USR Calabria** (nota 8077 del 5.06.2013) e dell'**USR Umbria** (nota 6587 del 21.05.2015).



La nota USR Calabria precisa che:

Il CCNL Comparto Scuola, a differenza dei contratti di altri comparti, non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie;

Nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente Scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio.

Il beneficio dell'esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia deve riferirsi non solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) ma anche alle assenze per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie:

Anche per l'assenza determinata da un temporaneo e/o parziale stato invalidante, causato dalle terapie "salvavita" praticate direttamente dal lavoratore, spetta l'intera retribuzione. Ai fini della giustificazione dell'assenza è sufficiente un certificato del medico di famiglia che attesti il nesso causale tra stato invalidante e terapie.

La nota USR Umbria precisa che:

Ai sensi dell'art. 17, c.9 in tale ambito deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, comprese eventuali visite specialistiche necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purchè risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l'eventuale assenza per l'intera giornata dal servizio.

Orientamenti applicativi ARAN :

O.A._S22 del 28.01.2011: *“alla luce di quanto previsto anche dall'art. 17, c.9 del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative ai casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle terapie, purchè anch'essi certificati secondo la normativa vigente. Conseguentemente ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi rientra nel calcolo del periodo di comperto di assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto scuola;*

O.A._M184 del 25.09.2011: *“viene precisato che la norma contrattuale non richiede solo la presenza di particolari tipologie ma anche la contestuale necessità di ricorso alle terapie salvavita; i due elementi, tra loro inscindibili, costituiscono il presupposto per l'applicazione della normativa in questione.”*



2. Assenza per malattia:

È opportuno sottolineare che l'assenza, il cui certificato medico dovesse riportare la dicitura **"Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta"** è soggetta sia alle ritenute economiche previste dalla normativa vigente che computabile ai fini del superamento del periodo di comporto mentre, l'unico trattamento più favorevole concerne la non assoggettabilità del dipendente alle fasce orarie di reperibilità e la conseguente astensione da parte dell'Amministrazione di richiedere la visita fiscale (Pareri Funzione Pubblica n. 2 del 15 marzo 2010 e n. 30536 del 24/7/2012; DM 206/2017 - nuovo Regolamento sulle visite fiscali- che per quanto concerne l'esenzione dalle visite fiscali richiede "stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%").

Si sottolinea che il sopracitato art. 17, comma 1, del CCNL 2007 prevede che il **dipendente a tempo indeterminato** assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un **periodo di diciotto mesi**.

Ai fini della maturazione del predetto periodo, **si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente**.

Per quanto concerne il **personale a t.d.** l'art. 19 comma 3 del CCNL prevede che il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un **periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico**.

I riferimenti temporali per il **periodo di comporto** sono del tutto differenti tra personale a t.i. e personale a t.d.: rispettivamente diciotto mesi calcolati sommando alle assenze dovute all'ultimo **periodo morboso** le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente e **periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico**.

3. Periodo di Comporto- calcolo del triennio

Per quanto concerne il **periodo di comporto del personale a t.i. il MEF, con la nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001**, considera il **triennio per il conteggio dei diciotto mesi di assenza andando, a ritroso, dal giorno che precede l'ultimo episodio morboso**.

Dello stesso avviso è la posizione ARAN desunta da una risposta inclusa nella **"Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi relativi alle "ASSENZE PER MALATTIA" proprio del Comparto: SCUOLA -Dicembre 2015**

"1.2 Come deve essere effettuato il conteggio delle assenze per malattia al fine di individuare il corretto trattamento economico da erogare nel **periodo di assenza**, nonché determinare l'eventuale superamento del **periodo di comporto**?

Si ritiene opportuno rilevare che ai sensi l'art.17, comma 1, del CCNL del 29.11.2007 "il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un **periodo di diciotto mesi**. Ai fini della maturazione del predetto **periodo** si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente"



Il sistema di computo delle assenze per malattia, pertanto, sia con riferimento alla verifica del rispetto del periodo massimo di conservazione del posto che della determinazione del trattamento economico da corrispondere al dipendente in occasione di ogni periodo morbos, ha carattere dinamico.

Mano a mano che trascorre il tempo e si passa da un anno all'altro, in base al meccanismo dello scorrimento annuale, in occasione di ogni ulteriore episodio morbos, sarà necessario procedere alla sommatoria di tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo in atto.

Così di volta in volta, in base alle risultanze derivanti dalla somma dei giorni di assenza dell'ultima malattia con quelle intervenute allo stesso titolo nei tre anni immediatamente precedenti, si verifica il rispetto del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia del dipendente, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CCNL del 29.11.2007, ed eventualmente del comma 2, e si determina il trattamento economico da corrispondere allo stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 8 (100/ della retribuzione per i primi 9 mesi di assenza, 90% per i successivi 3 mesi, 50% per gli ulteriori 6 mesi).

Dato il carattere dinamico del sistema, la circostanza che in un dato momento il dipendente si trovi, in base alle assenze effettuate, nel periodo per il quale viene corrisposta una retribuzione pari al 90% dello stipendio, non vuol dire che necessariamente da quel momento le ulteriori assenze potranno essere remunerate solo in tale misura oppure in quella più bassa pari al 50% della retribuzione, ma sarà sempre necessario procedere, di volta in volta, al calcolo come sopra indicato.

In tal modo potrebbe accadere che, decorso un significativo arco temporale dalle precedenti assenze per malattia, scorrendo in avanti il triennio di riferimento (con la conseguente possibile esclusione dal computo dei precedenti periodi di assenza per malattia più remoti nel tempo), sommando l'ultimo periodo di malattia a quelli ricompresi nei tre anni immediatamente antecedenti lo stesso, il numero dei giorni risultanti da tale calcolo consente di collocare di nuovo il dipendente nella prima fascia retributiva, e cioè assenze retribuite al 100%.

In sintesi, per constatare se è stato superato il periodo di comporto e stabilire la percentuale di retribuzione da corrispondere al dipendente è necessario:

1. determinare il triennio precedente l'ultimo episodio morbos, (es: il giorno precedente l'inizio della malattia in atto e andare a ritroso di tre anni);
2. sommare le assenze per malattia intervenute nel triennio;
3. sommare alle assenze per malattia effettuate nel triennio precedente di cui al punto 2, quelle del nuovo episodio morbos".

Quindi per il personale a t.d. il riferimento è ad un triennio scolastico (cioè tre anni scolastici) e non al triennio precedente all'ultima assenza come per il personale a t.i.

Quindi, per il personale a t.d. ai fini del computo dei nove mesi di assenza il triennio da prendere a riferimento decorre dalla data di decorrenza della prima assenza.

In definitiva, al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la



conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

La retribuzione è così corrisposta:

- il primo mese è retribuito al 100%;
- nel secondo e terzo mese la retribuzione è al 50%.
- per i restanti 6 mesi del comparto al dipendente non spetta alcuna retribuzione.

L'ufficio di segreteria è pertanto chiamato a verificare l'esattezza della documentazione agli atti della scuola, necessaria affinché possano essere riconosciuti e garantiti i benefici di cui all'art. 17,c. 9 del CCNL 2007.

Tale disposizione è immediatamente esecutiva, non derogabile ed è valevole come autoformazione.

La presente è valevole come notifica a tutto il personale



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessia Colio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)